

Vengono però consentite speciali agevolazioni per i prestiti che siano rimborsati entro un biennio dalla concessione e per i prestiti destinati ad esclusivo pagamento di quote parte di premio o di interessi sui prestiti. -

Il Direttore Generale chiede se le suddette condizioni debbano o meno essere mantenute anche per il 1938. - Al riguardo osserva che finora l'Istituto, in dipendenza dei vari concordati con lo Ufficio Distrettuale delle Imposte non ha, in definitiva, corrisposto l'imposta di ricchezza mobile sul reddito costituito dagli interessi corrisposti dagli assicurati sui prestiti ottenuti su polizze, ma che potrebbe l'Istituto trovarsi da ora in poi nella necessità di storsare tale imposta.

In questo stato di cose sorge la questione se sia o meno il caso di aumentare i saggi di interesse attualmente praticati, al fine di assicurare un determinato tasso netto a favore dello Istituto, o se invece debbano mantenersi fermi tali saggi d'interesse, anche in previsione del reale esborso della corrispondente imposta di ricchezza mobile.

Sui prestiti nominali, ai quali viene applicato il tasso del 6,50%, l'Istituto, corrisponden